

Riservato all'Ufficio Proponente

Spazio per la registrazione

prot. n. 265

del 10/01/2021

Richiesta pubblicazione Albo
 Pretorio on-line



Ordinanza Sindacale n. 5

del 10/01/2021

CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 per l'attuazione della "zona rossa" nel Comune di Messina giusta Ordinanza Contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 10 gennaio 2021. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge:

del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, onvertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; del 9 novembre 2020, n. 149; del 30 novembre 2020, n. 157;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale

n.301 del 03 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2020, in cui si riporta che “Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione ha trasmesso una proposta di adozione di un'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; vista la conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020- 2021», come trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19” disponendo che “Ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata”;

RICHIAMATO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2021, circa l'adozione di "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)";

VISTA la nota prot. 33/Gab dell'8 gennaio 2021 dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale con la quale sono state chiarite le modalità di organizzazione delle attività scolastiche e didattiche per le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, prevedendo altresì che *"Ai Dirigenti scolastici, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è data facoltà, con eccezione per le sole condizioni di inserimento territoriale in "zona rossa", di ammettere comunque in presenza, indipendentemente dai periodi di sospensione, gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali"*;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute dell'8 gennaio 2021 con la quale *"Visto, altresì, il verbale dell'8 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni;*

Considerato che la Regione Sicilia presenta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, si colloca in uno scenario equiparabile a quello «di tipo 2» e con un livello di rischio «moderato» e che alla stessa, pertanto, devono applicarsi le misure di contenimento previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020" ha disposto l'applicazione alla Regione Sicilia delle misure di cui all'art. 2 del richiamato DPCM 3 dicembre 2020, con efficacia dal 10 al 15 gennaio 2021.

CONSIDERATO

- Che l'Amministrazione comunale ha contestato ad ASP 5, e per essa al D.G. dott. La Paglia, una gestione della emergenza sanitaria inefficiente ed inadeguata, sia con riferimento agli aspetti di gestione dei servizi sanitari specificatamente dedicati all'utenza, sia con riferimento all'attività di monitoraggio dell'andamento del contagio per i quali si ricevevano dati incompleti, non aggiornati e non attendibili;
- Che per tale ragione veniva richiesto all'ASP 5 e per essa al Commissario COVID ad acta dott.ssa Furnari di trasmettere i dati relativi all'andamento del contagio nella città di Messina, specificando il numero totale dei tamponi eseguiti e dei contagi rilevati negli ultimi 14 giorni.
- Che si svolgeva un Tavolo Tecnico in data 5 gennaio 2021 al quale ha partecipavano l'ASP 5, il Comune di Messina, i Direttori Sanitari delle Strutture sanitarie cittadine nel corso del quale emergeva che Messina si era registrato, negli ultimi 14 giorni, il tasso più elevato di crescita dei contagi, con una incidenza pari a n. 44,39 casi registrati ogni 10.000 abitanti.
- Che a seguito della detta richiesta dell'Amministrazione, il Commissario ad acta Covid-19 per la città di Messina inviava la "Relazione andamento epidemiologico Covid-19 Provincia e comune di Messina", acquisita al protocollo generale con nota n. 4030 dell'8/01/2021, con la quale veniva reso noto che: *"Gli ultimi 14 giorni hanno visto il maggior numero di casi registrati nelle provincia di Messina con oltre 2700 nuovi casi, al terzo posto dopo le province di Catania e Palermo. Il tasso d'incidenza medio in Sicilia nello stesso periodo è stato di 37.77 casi per 10,000 abitanti. La provincia di Messina, in rapporto alla popolazione residente, presenta l'incidenza più alta pari a 44,4 nuovi casi ogni 10000 ab;*
Nel comune di Messina nello stesso periodo sono attualmente rilevabili 2022 casi in soggetti domiciliati o residenti con una incidenza pari a 80,7 /10000 ab pari a quasi il doppio di quella provinciale. (vedi tabella in calce).
Il Comune di Messina è attualmente il decimo in ordine di incidenza è primo tra i

capoluoghi di provincia.

In sintesi la provincia di Messina ha registrato negli ultimi 14 gg il rapporto di incidenza più alto della Sicilia con un trend in crescita progressivo ed un picco al momento riconducibile alla fine del 2021.”

- Che con nota riassuntiva allegata alla Relazione, il Commissario Covid per Messina, dott.ssa Furnari, rendeva inoltre noto quanto segue:
 - o Che i casi covid positivi alla data dell'8/1/2021 nel distretto di Messina sono 4.429;
 - o Che nel periodo intercorrente tra il 22/12/2020 ed il 5/01/2021 sono stati “caricati” sulla Piattaforma ISS nr. 3.129 nuovi positivi riferiti al Distretto di Messina recuperando il ritardo accumulato;
 - o Che nel medesimo periodo (22/12/2020 – 5/01/2021) sono stati effettuati n. 6.794 tamponi molecolari;
 - o Che concludeva affermando che *“E’ evidente che dal numero dei nuovi positivi del periodo 22/12/2020 – 05/01/2021 (3.129) non può essere calcolata l’incidenza reale della positività al tampone molecolare perché trattasi di soggetti rilevatesi positivi in data antecedente al periodo di esame e caricati successivamente”*.

RILEVATO che nel corso del Tavolo Tecnico del 5 gennaio 2021 emergeva altresì il quasi totale esaurimento dei posti letto disponibili presso le strutture sanitarie sia per la degenza ordinaria COVID, che risultavano occupati all’80%, sia per i posti di Terapia Intensiva Covid nelle quali si registrava un aumento imponente dei ricoveri.

CHE alla luce dei dati emersi dal tavolo tecnico del 5 gennaio 2021 e della relazione sull’andamento epidemiologico trasmessa dal Commissario covid 19, veniva richiesto dal Sindaco, con nota prot. n. 4968 dell’8 gennaio 2021, al Presidente della Regione Siciliana di istituire la zona rossa nel Comune di Messina;

RICHIAMATA inoltre la richiesta trasmessa dal Commissario Territoriale Covid 19 per Messina, dott.ssa Maria Grazia Furnari dell’8 gennaio 2021 con la quale è stato chiesto al Presidente della Regione Siciliana di istituire la zona rossa nel Comune di Messina anche al fine di potere attuare

RICHIAMATI infine gli esiti del Tavolo Tecnico in aggiornamento, convocato il 9 gennaio 2021, con la partecipazione del Comune, dell’ASP ME e dei Dirigenti delle Strutture Sanitarie cittadine, all’esito delle quali:

- veniva confermato il dato relativo alla quasi totale saturazione dei posti letto COVID (degenza ordinaria e terapia intensiva) disponibili;
- si acquisiva il dato relativo all’attuale tasso di contagio nel territorio del Comune di Messina, secondo il quale nel periodo dal 23/12/2020 al 5/01/2021 risultavano n. 2.347 soggetti positivi su n. 6.794 tamponi eseguiti, per un rapporto positivi/tamponi pari al 34.5%.

VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 10 gennaio 2021, adottata in sostituzione della precedente Ordinanza n. 6 del 9 gennaio 2021, con la quale *“In aggiunta alle misure contenitive del contagio di cui al decreto legge 18 dicembre 2020 n. 172, ed a quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 e della Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 dell’8 gennaio 2021, nei territori dei Comuni di Messina, Castel Di Iudica e Ramacca”* trovano applicazioni le seguenti ulteriori misure restrittive

- a) *divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre*

consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza. È, altresì, consentito il transito per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;

c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;

d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);

f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma "e", purché sia consentito l'accesso solamente alle predette attività;

g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

h) Nelle giornate festive è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

2. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020.

CONSIDERATO che

le disposizioni previste con Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e con Decreto Legge, 18 dicembre 2020 n.172, sono state improntate al contenimento e alla mitigazione dell'epidemia, in tutto il territorio nazionale, prevedendo, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, prevenendo occasioni di assembramento e di contatto interpersonale;

DATO ATTO, che

le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti, in combinato disposto con le disposizioni nazionali, hanno già previsto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali; le misure fin qui adottate a livello statale e regionale non hanno determinato il contenimento del contagio ed anzi si è registrato nel territorio del Comune di Messina un aumento del contagio tale da rendere necessaria l'istituzione della c.d. zona rossa, come richiesta dall'Amministrazione comunale con propria nota prot. 4968 dell'8/1/2021 e dal Commissario Covid per il distretto di Messina con propria nota dell'8/1/2021, le cui istanze sono state accolte in virtù dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 9/01/2021 poi sostituita dall'Ordinanza n. 7 del 10/01/2021.

CHE tenuto conto dell'elevato grado di contagio e di diffusività del virus nel territorio del Comune di Messina, si rende necessario attuare ulteriori e più stringenti misure per contrastare la diffusione

del contagio tenuto conto che l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 6 del 9/01/2021, come sostituita dall'Ordinanza n. 7 del 10/01/2021, prevede solo alcune specifiche disposizioni ulteriormente restrittive rispetto alle disposizioni nazionali previste dall'art.- 3 del DPCM 3 dicembre 2020, che però non possono considerarsi adeguate alla gravità della situazione.

CHE infatti le disposizioni di cui all'art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020 sono state applicate nel periodo delle vacanze natalizie (nei giorni immediatamente precedenti e successivi le festività e nelle festività stesse) durante il quale il contagio nel territorio del Comune di Messina si è innalzato ai massimi livelli, con ciò dimostrando la loro inadeguatezza allo scopo.

CHE si è pertanto ritenuto di dovere attuare ulteriori e più stringenti misure con riferimento alle attività commerciali consentite, attuando una modulazione delle restrizioni in modo da consentire un graduale innalzamento del grado di contrasto al contagio.

RICHIAMATO il Tavolo di confronto con le Associazioni di Categoria del settore terziario che si è svolto il 9 gennaio 2021 per l'esame delle ulteriori restrizioni,

RICHIAMATO inoltre il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che si è svolto in data 10 gennaio 2021

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, disporre ulteriori misure restrittive sul territorio comunale

VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute dell'8 gennaio 2021;

VISTA l'Ordinanza Contingibile ed Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 10 gennaio 2021, adottata in sostituzione della Ordinanza n. 6 del 9 gennaio 2021

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTI

L'art. 32 della Costituzione;

L'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833,

L'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;

L'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*.

ORDINA

Per tutta la durata di efficacia dell'Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 10 gennaio 2021 e dunque dall'11 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021

- 1) E' fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza. È, altresì, consentito il transito per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
Rimane consentito il transito, in entrata ed in uscita, per una persona per volta per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.
E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- 2) Chiunque si sposti in ambito urbano ed extra urbano di avere con sé ed esibire a richiesta delle Forze dell'Ordine l'autocertificazione secondo il modello messo a disposizione dal Ministero dell'Interno, e che si allega alla presente ordinanza, ove dichiarati il motivo del suo spostamento, consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende dichiarazioni false e mendaci.
- 3) E' fatto divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi

- alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
- 4) E' disposta la chiusura di tutte le ville comunali, giardini e dei cimiteri cittadini.
 - 5) E' disposta la sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche di presenza per gli Istituti scolastico ivi compresi asili nido, scuole dell'infanzia, di ogni ordine e grado, pubblici, privati e paritarie. E' parimenti disposta la sospensione delle attività delle ludoteche, dei centri comunque denominati ove si svolgono attività ludiche rivolte all'infanzia, anche se svolti all'aperto.
 - 6) E' disposta la sospensione delle attività di presenza degli enti di formazione professionale, dell'Università, delle università on-line, dei centri linguistici, degli istituti superiori, del Conservatorio, scuole d'arte e di ballo.
 - 7) La Messina Social City mediante i propri operatori assicurerà lo svolgimento di passeggiate terapeutiche al fine di colmare la mancanza dell'attività didattica in presenza determinata dalle restrizioni della zona rossa.
 - 8) E' disposta la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità che dovranno essere indicati e comunicati all'Amministrazione Comunale, Dipartimento Servizi al Cittadino, con i relativi orari di apertura al pubblico.
 - 9) Le attività produttive, professionali, commerciali ed artigiane di cui sia consentita l'apertura, devono comunque cessare entro le ore 20,00 e possono avvalersi dell'orario continuato.
 - 10) E' disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita dei generi alimentari che sono tenute ad osservare il seguente orario di apertura da lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con facoltà di avvalersi dell'orario continuato, e chiusura per i giorni festivi e della domenica.
 - 11) A decorrere da venerdì 15 gennaio 2021 sono sospese le attività di vendita di beni di prima necessità, come individuate nell'allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali ed outlet anche se fornite di accessi indipendenti) ed aventi ad oggetto:
 - *Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)*
 - *Commercio al dettaglio di prodotti surgelati*
 - *Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici*
 - *Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione*
 - *Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati*
 - *Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)*
 - *Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati*
 - *Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari*
 - *Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio*
 - *Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati*

- *Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati*
 - *Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici*
 - *Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio*
 - *Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati*
 - *Commercio al dettaglio di biancheria personale*
 - *Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati*
 - *Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori*
 - *Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati*
 - *Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)*
 - *Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati*
 - *Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati*
 - *Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti*
 - *Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati*
 - *Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia*
 - *Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento*
 - *Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini*
 - *Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali*
 - *Commercio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttilicoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati*
 - *Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono*
 - *Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici*
- 12) E' disposta la sospensione dell'attività dei mercati alimentari e non alimentari.
- 13) E' disposta la chiusura dei centri commerciali e/o outlet.
- 14) Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro con orario di apertura ordinario dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Le farmacie rispettano i turni e gli orari di apertura secondo la loro programmazione.
- 15) Nelle giornate festive è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
- 16) In virtù ed applicazione dell'art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, è disposta la sospensione **delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale**, a condizione che vengano rispettati i protocollo o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. **Resta consentita fino alle ore 24,00 la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.** Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, nei porti, negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

- 17) I panifici possono vendere al banco solo prodotti da forno con esclusione di preparati cucinati e articoli di rosticceria e di pasticceria panaria per i quali possono svolgere solo servizio di consegna a domicilio.
- 18) A decorrere da venerdì 15 gennaio è fatto divieto a tutte le attività di ristorazione di esercitare l'attività di asporto.
- 19) **E' disposta la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).**
- 20) Restano consentite tutte le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento, non derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali e che sono tenute a garantire la reperibilità dandone comunicazione all'utenza mediante avviso da affiggere all'ingresso dell'attività e/o attraverso la comunicazione dei social media.
- 21) Sono consentite tutte le attività inerenti l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle Opere Pubbliche e delle Industrie la cui produzione è considerata di rilevanza nazionale.
- 22) A decorrere da venerdì 15 gennaio 2021 viene sospesa l'attività inerente gli interventi di edilizia privata, che può proseguire solo per garantire gli interventi improcrastinabili di messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l'esecuzione con urgenza mediante atto amministrativo e/o giudiziario;
- 23) Le attività professionali, ad eccezione delle professioni sanitarie per le quali non opera alcuna sospensione e/o limitazione, proseguono limitatamente all'attività di studio e consulenza, con divieto di ricevimento del pubblico se non per indifferibili ragioni di urgenza e/o di difesa.
- 24) E' consentita l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche conformemente alle disposizioni di cui alla Circolare Assessorato Regionale alla Salute nr. 30188 del 3/07/2020 e n. 14268 dell'11/03/2020.
- 25) E' consentita solo su prenotazione l'erogazione dei servizi di tolettatura di animali finalizzata alla sanificazione del contatto con soggetti positivi a Covid-19 e ozonoterapia a scopo terapeutico.
- 26) Il servizio di consegna a domicilio, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente tanto per il confezionamento che per il trasporto, deve cessare entro le ore 24:00; i soggetti impegnati nel detto servizio devono essere dotati dal datore di lavoro di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19.
- 27) E' disposta la sospensione delle attività sportive ad eccezione di quelle che sono svolte da atleti di rilevanza nazionale e/o impegnati in campionati di rilevanza nazionale, fermo restando il rispetto dei protocolli sottoscritti dalle Federazioni di appartenenza per la prevenzione del contagio da Covid-19.
- 28) E' disposta la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali. Le Società che svolgono attività sportiva di rilevanza nazionale e che abbiano interesse alla prosecuzione della stessa, sono tenute a comunicare entro le ore 14,00 di mercoledì 13 gennaio 2021 al Dipartimento Servizi alla Persona ed alle Imprese una dichiarazione comprovante l'avvenuta iscrizione al campionato di rilevanza nazionale ed il nominativo degli atleti iscritti al detto campionato. L'accesso all'impianto sportivo verrà consentito solo alle società ed ai relativi atleti che abbiano presentato la richiesta di cui sopra. Della compilazione degli elenchi e del corretto esercizio dell'impianto verrà demandato apposito controllo alla Polizia Municipale.
- 29) Sono consentiti i servizi finanziari, bancari, assicurativi, postali, di CAF e patronato per le prestazioni indifferibili e per quelle che non possono essere erogate in modalità di lavoro agile, con invito garantire il rispetto delle disposizioni in merito al distanziamento sociale e

assicurare tutti i Dispositivi di Protezione Individuale necessari alla sicurezza, con particolare riferimento a tutti coloro che svolgono attività a diretto contatto con il pubblico.

- 30) Nel rispetto dell'obiettivo generale di contenimento del rischio epidemiologico da Covid - 19, l'ATM SpA è invitata a ridurre i servizi nelle fasce antemeridiane, pomeridiane e serali garantendo i servizi essenziali per consentire ai cittadini il raggiungimento dei luoghi di lavoro ed il rientro nella propria abitazione. L'erogazione del servizio deve essere modulata in modo da evitare il sovraffollamento secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali che prevedono per il TPL, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, un coefficiente di riempimento massimo dei mezzi del 50%.

Per quanto non espressamente previsto nella odierna Ordinanza, e con incompatibile con le disposizioni del presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 art. 3.

DISPONE

Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza avvalendosi anche degli aeromobili a pilotaggio remoto secondo i piani di volo che verranno richiesti ed autorizzati in conformità con le disposizioni vigenti.

L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, alle Forze di Polizia operanti sul territorio.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia dall'11 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e nell'Albo Pretorio on-line. Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina
- ASP Messina - Commissario Territoriale Emergenza Covid Asp Me
- Dipartimento Servizi alle Imprese e alla Persona – Ufficio Politiche Scolastiche;
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana

IL SINDACO

On.le dott. Cateno De Luca

